


*VIDEOFISCO DEL 18 aprile 2018*


# **Dichiarazioni dei redditi (pt 1<sup>a</sup>): procedure, termini, Mod. 730 e Redditi Persone Fisiche**

*A cura di Fabrizio Giovanni Poggiani  
e Andrea Bonghi*



*REDDITI PF:  
termini, modalità di  
presentazione e novità*

*Fabrizio Giovanni Poggiani*



# Termini e modalità di presentazione

*R*

## Termini e modalità di presentazione

- il modello Redditi PF 2018 **deve essere trasmesso per via telematica entro il 31 ottobre 2018**
- il detto termine è stato prorogato dal 30 settembre dal comma 932, art. 1, legge di Bilancio 2018
- **possono ancora trasmettere il modello in forma cartacea** i contribuenti che: 1) pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730 non possono presentare il detto Modello 730 2) pur potendo presentare il Modello 730 devono dichiarare redditi o comunicare dati utilizzando determinati quadri (per esempio, «RM», «RT» o «RW») 3) devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
- **si deve considerare «nulla» la dichiarazione presentata tramite posta in presenza di obbligo di trasmissione telematica (Agenzia delle Entrate, circolare 25/01/2002 n. 6/E) con applicazione di sanzioni da 250 a 2.000 euro, di cui al comma 1, art. 8, d.lgs. 471/1997 (Agenzia delle Entrate, circolare 19/06/2002 n. 54/E)**
- i cittadini italiani che risiedono all'estero al momento della presentazione della dichiarazione ma sono tenuti e/o desiderano presentare la dichiarazione in Italia, possono avvalersi del maggior termine (31/10) anche per l'invio a mezzo raccomandata, oltre che per la trasmissione telematica
- **per l'invio telematico i contribuenti possono richiedere il codice PIN a mezzo web**

# Termini e modalità di versamento

*R*

## Termini e modalità di versamento

- **il versamento delle imposte, in via generale, deve avvenire tramite modello «F24» utilizzando una delle piattaforme disponibile (FISCONLINE o servizi di HOME BANKING e/o REMOTE BANKING)**
- **il modello «F24» cartaceo, da presentare presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati resta utilizzabile esclusivamente da soggetti non dotati di Partita Iva e soltanto quando il saldo finale del modello non sia superiore a 1.000 euro e non vi sia esposizione di crediti utilizzati in compensazione**
- **dal 3/12/2016 è nuovamente possibile utilizzare il modello «F24» cartaceo da parte di soggetti privati non titolari di Partita Iva qualora non vi siano compensazioni e qualsiasi sia l'importo da versare (anche superiore a 1.000 euro)**
- **l'obbligo di utilizzo del modello «F24» telematico resta fermo in presenza di saldo a zero per effetto di compensazioni eseguite o con saldo positivo e in presenza di compensazioni**

## Termini e modalità di versamento

- il debito (saldo del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione) che scaturisce dal Modello Redditi PF e il primo acconto per il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione **devono essere versati entro il 2/07/2018 o entro il 20/08/2018**
- per i versamenti eseguiti nel periodo tra il 3/07/2018 e il 20/08/2018 gli importi dovuti devono essere maggiorati dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
- i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo
- è possibile versare in rate mensili di uguale importo con una maggiorazione a titolo di interessi
- i versamenti non vanno eseguiti se gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) non superano, ciascuno, i 12 euro (10,33 euro per l'IVA da dichiarazione annuale)
- i versamenti potrebbero essere arrotondati al centesimo di euro se vanno successivamente elaborati

## Termini e modalità di versamento

- **i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive possono essere compensati con il modello «F24»**
- il modello «F24» deve essere presentato in ogni caso da colui che opera la compensazione
- **possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti che vantano un credito d'imposta da dichiarazione e/o dalle denunce periodiche contributive**
- è compensabile anche l'IVA
- **i crediti che risultano dal modello REDDITI 2018 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui fa riferimento la dichiarazione**
- per utilizzare in compensazione un credito d'importo superiore a 5.000 euro è necessaria l'apposizione del visto di conformità (art. 3, D.L. 50/2017)
- a decorrere dal 2014, il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e compensabili è di euro 700.000
- i soggetti titolari di Partita Iva per compensare devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione delle Entrate
- **è possibile che l'Agenzia delle Entrate blocchi quelle compensazioni ritenute sospette (comma 990, art. 1, legge 205/2017), ai sensi dell'art. 49-ter, art. 37, D.L. 223/2006**

# Iper e super ammortamento

*R*





# Bonus casa

*R*

# Recupero patrimonio edilizio

## Gli interventi edilizi ammessi per il bonus

<b>Manutenzione ordinaria</b>	Gli interventi indicati nella lettera a), articolo 3, dpr 390/2011, limitatamente a quelli eseguiti sulle parti a comune degli edifici residenziali
<b>Manutenzione straordinaria</b>	Gli interventi indicati nella lettera b), articolo 3, dpr 380/2001, eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti a comune
<b>Restauro e risanamento</b>	Gli interventi indicati nella lettera c), articolo 3, dpr 380/2001, eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti a comune
<b>Ristrutturazione</b>	Gli interventi indicati nella lettera d), articolo 3, dpr 380/2001, eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti a comune
<b>Ricostruzione o ripristino</b>	Lavori eseguiti sugli immobili colpiti da eventi calamitosi in presenza di dichiarazione dello stato di emergenza
<b>Restauro, risanamento e ristrutturazione</b>	Gli interventi indicati nelle lettere c) e d), dell'articolo 3, dpr 380/2001, eseguiti su interi fabbricati, eseguiti da imprese di ristrutturazione o costruzione immobiliare e da cooperative edilizie, ceduti o assegnati entro sei mesi dal termine dei lavori

# Recupero patrimonio edilizio

Ai fini della corretta compilazione della sezione specifica (sezione III), si ricorda:

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono confermati per il 2017 interventi nel limite massimo di spesa di euro 96.000
- la detrazione rimane confermata nella percentuale del 50% (in luogo del 36%)
- sono stati inseriti nuovi codici da indicare nel campo «2»
- l'introduzione del nuovo rigo «RP49» nel quale indicare l'ammontare complessivo della detrazione spettante (righe da «RP41» a «RP48»), divisi per percentuale
- nel rigo «RN14» si indica l'ammontare complessivo della detrazione senza distinzione

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche	2012 (antisismico dal 2013 al 2017)		Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	Anno								
RP41	1	2	3	4	5	8	9	10	11
RP42							,00	,00	
RP43							,00	,00	
RP44							,00	,00	
RP45							,00	,00	
RP46							,00	,00	
RP47							,00	,00	
RP48 TOTALE RATE									
RP49 TOTALE DETRAZIONE									

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP

,00

# Recupero patrimonio edilizio

Codice	Tipologia intervento / spesa	Detrazione
5	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di <b>misure antisismiche</b> su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità ( <b>zone 1, 2 e 3</b> ).	50%
6	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di <b>misure antisismiche</b> su edifici in zone ad alto rischio sismico ( <b>zone 1, 2 e 3</b> ), che comportino la riduzione del rischio sismico con <b>passaggio ad 1 classe di rischio inferiore</b> .	70%
7	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di <b>misure antisismiche</b> su edifici in zone ad alto rischio sismico ( <b>zone 1, 2 e 3</b> ), che comportino la riduzione del rischio sismico con <b>passaggio a 2 classi di rischio inferiore</b> .	80%
8	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di <b>misure antisismiche</b> su <b>parti comuni</b> di edifici condominiali in zone ad alto rischio sismico ( <b>zone 1, 2 e 3</b> ), che comportino la riduzione del rischio sismico con <b>passaggio ad 1 classe di rischio inferiore</b> .	75%
9	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di <b>misure antisismiche</b> su <b>parti comuni</b> di edifici condominiali in zone ad alto rischio sismico ( <b>zone 1, 2 e 3</b> ), che comportino la riduzione del rischio sismico con <b>passaggio a 2 classi di rischio inferiore</b> .	85%
10	Spese sostenute nel 2017 per l' <b>acquisto</b> di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti nelle zone a rischio sismico 1 (OPCM n. 3519/2006), con <b>passaggio ad 1 classe di rischio inferiore</b> .	75%
11	Spese sostenute nel 2017 per l' <b>acquisto</b> di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti nelle zone a rischio sismico 1 (OPCM n. 3519/2006) con <b>passaggio a 2 classi di rischio inferiore</b> .	85%

# Bonus mobili

Con riferimento alle spese per l'arredo, si conferma anche per il 2017:

- fruibilità della detrazione del 50% per le spese di mobili ed elettrodomestici
- Spesa massima euro 10.000
- Lavori di recupero edilizio iniziati a decorrere dall'1/1/2016
- non fruibilità della detrazione per «giovane coppie» per acquisti destinati all'abitazione principale ma gestione della sola detrazione per le spese sostenute nel 2016 nel rigo «RP58»

Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%), giovani coppie, IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
		1	2	,00
<b>RP57</b>	Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
		4	5	6
			,00	,00
<b>RP58</b>	Spesa arredo immobili giovani coppie	Meno di 35 anni	Spesa arredo immobile	Importo rata
		1	2	3
			,00	,00
<b>RP59</b>	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	N. Rata	Importo IVA pagata	Importo rata
		1	2	3
			,00	,00
<b>RP60</b>	TOTALE RATE			,00

# Bonus mobili

## “Bonus mobili”: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

<b>Riqualificazione energetica</b>	Gli interventi relativi alla detrazione sul risparmio energetico non permettono la detrazione per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici
<b>Acquisti all’estero</b>	Possibile la detrazione sempreché siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti per gli acquisti eseguiti sul territorio nazionale
<b>Ritenuta 4%</b>	La ritenuta è sempre applicabile nel caso di pagamento eseguito con bonifico bancario e/o postale
<b>Box pertinenziale</b>	Non è possibile usufruire del bonus mobili per l’acquisto di un posto auto o box pertinenziale
<b>Scontrino fiscale</b>	Possibile la detrazione ma soltanto se lo scontrino riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica la natura, qualità e quantità dei beni acquistati (art. 21, D.P.R. 633/1972)
<b>Termine</b>	Si possono acquistare beni agevolati entro il 31/12/2014 e non è presente alcun vincolo temporale tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei mobili o dei grandi elettrodomestici

# Risparmio energetico

Per le spese sostenute fino al 31/12/2017 per la generalità degli interventi agevolati, al fine di indicare gli interventi sulle «parti a comune» per i quali spetta la detrazione maggiorata (70% -75% con una incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell'edificio e miglioramento della prestazione energetica – D.M. 26/06/2015), sono stati istituiti nuovi codici da inserire nel campo «1» relativo agli interventi.

Codice	Tipologia intervento / spesa	Detrazione
8	Spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.	70%
9	Spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.	75%

# Risparmio energetico

Nella sezione sotto riportata, sono state apportate le seguenti modifiche:

- eliminazione della colonna «6» presente nei modelli per l'annualità precedenti per indicare il numero di rate che il contribuente aveva scelto per rateizzare le spese sostenute nel 2008, stante il fatto che dal 2011 è obbligatorio spalmare la detrazione in 10 rate e le rateizzazioni diverse non sono più possibili
- sviluppo di una nuova struttura del rigo «RP65» - Totale rate al fine di consentire l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rate per le quali si beneficia della detrazione nella dichiarazione in commento, suddiviso in base alla percentuale applicata
- inserimento di un nuovo rigo «RP66» - Totale detrazione per indicare l'ammontare della detrazione spettante suddivisa in base alla percentuale di detrazione applicata

Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	N. rata	Spesa totale	Importo rata
	1	2	3	4	5	7	8	9
RP61							,00	,00
RP62							,00	,00
RP63							,00	,00
RP64							,00	,00
RP65 TOTALE RATE			Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%	Rata 75%
			,00		,00		,00	,00
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%	Detrazione 75%
			,00		,00		,00	,00

# Modalità di pagamento

## Pagamenti tracciabili

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia **anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma**, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4% (ora 8%).

Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione per gli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41/1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art. 1, comma 3 (**utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato**).

Agenzia delle Entrate, risoluzione 7 giugno 2012 n. 55/E

## Pagamenti tracciabili

In presenza di un bonifico eseguito in modalità errata, l'Agenzia ritiene la preclusione alla detrazione sia ormai superata nei casi in cui:

1. vi sia stata una **errata compilazione del bonifico**;
2. **non sia possibile ripetere correttamente il pagamento**;
3. **risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa**, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

**L'agevolazione viene dunque riconosciuta anche in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario dei pagamenti, che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore, sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.**

Per cui nel suo caso specifico l'unica via percorribile ai fini della richiesta della detrazione è quella di richiedere al fornitore la documentazione sopra citata.

Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, al professionista abilitato o al CAF, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

In relazione ai bonus, con particolare riferimento a quelle relative alle ristrutturazioni edilizie, il contribuente deve conservare:

- **copie delle fatture o ricevute fiscali** inerenti agli interventi agevolati
- **copia delle ricevute dei bonifici** eseguiti per il pagamento delle citate fatture
- per gli interventi sulle parti a comune il contribuente può utilizzare la **certificazione rilasciata dall'amministratore in luogo di tutta la documentazione necessaria**, in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti, indicando la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione
- **copia della domanda di accatastamento**, se l'immobile non è ancora censito
- **ricevute di pagamento dell'imposta comunale (IMU) se dovuta**
- **delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese**, per gli interventi su parti a comune
- **dichiarazione di consenso** all'esecuzione dei lavori del possessore dell'immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
- **abilitazioni amministrative** richieste dalla legislazione vigente o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili

# Reddito imprese minori

*R*



# Quadro «RG»

## Reddito imprese minori

- il quadro «RG» deve essere compilato dai soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 600/1973
- il quadro, di per sé, non presenta novità di rilievo ma deve essere compilato tenendo conto del nuovo «principio di cassa» in luogo di quello di competenza, ai sensi del novellato articolo 66 del TUIR
- in tale quadro sono stati eliminati i righi relativi alle «rimanenze finali» (righi «RG8 e «RG9», presenti nel modello precedente, con l'inserimento del rigo «RG38» destinato al «monitoraggio» delle rimanenze finali

Altri dati	Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
	1	2	3	4	
RG37 Dati da riportare nel quadro RN			,00	,00	,00
(di cui da art.5	5	Rilievi	Eccedenze di imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere
,00 )	6	7	,00	,00	,00
RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze		Art. 92	Art. 93	Art. 94
	1	2	,00	,00	,00

## Reddito imprese minori

- il codice «28», una delle poche novità, è stato introdotto per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (Industria 4.0), iper ammortamento, di cui al comma 9, art. 1, legge 232/2016;
- il codice «29» per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, di cui al comma 10, legge 232/2016
- l’inserimento, nel rigo «RG34», di una nuova colonna nella quale i soggetti destinatari (art. 2, legge 238/2010 e art. 16, d.lgs. 147/2015) devono indicare l’ammontare degli eventuali redditi d’impresa prodotti all’estero che non beneficiano dell’agevolazione (**Agenzia delle entrate, circolare 23 maggio 2017 n. 17/E**)

		di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15	
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	1	,00	2 ,00

## Reddito imprese minori

- con riferimento ai costi relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento «non» sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile (comma 36-quaterdecies, art. 2, D.L. 138/2011)
- si applica un regime di semplificato «improntato alla cassa» ma di fatto «ibrido»
- il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano del disposizioni, di cui all'art. 66 del TUIR è ridotto dell'importo delle «rimanenze finali» (**Agenzia delle Entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 4.2**)
- al fine di evitare salti e/o duplicazioni d'imposta, sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 sia tutte le volte in cui le imprese passano da un regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (**Agenzia delle Entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E**)

## Reddito imprese minori

### Il principio di cassa per le imprese minori

<b>Destinatari</b>	Imprese individuali, società personali e soggetti equiparati in contabilità semplificata
<b>Reddito</b>	Il reddito deve essere determinato quale differenza tra ammontare dei ricavi e dei proventi «incassati» nel periodo d'imposta e le spese «sostenute» nel medesimo periodo. Al detto ammontare si devono aggiungere il valore normale dei beni destinati al consumo familiare o personale dell'imprenditore, i redditi degli immobili patrimonio e l'ammontare delle plusvalenze e sopravvenienze attive con la sottrazione delle minusvalenze e delle sopravvenienze passive, la riduzione dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito nel periodo d'imposta precedente, nonché gli ammortamenti e gli accantonamenti per quiescenza e previdenza obbligatori
<b>Irap</b>	Il nuovo regime di cassa si estende al tributo regionale con la conseguenza che lo stesso si rende applicabile per la determinazione del valore della produzione netta
<b>Monitoraggio incassi/pagamenti</b>	Si rende necessario eseguire il monitoraggio degli incassi e dei pagamenti, anche attraverso l'accensione di un c/c dedicato specificatamente alla propria attività da parte dell'imprenditore individuale o con l'instaurazione di un apposito registro che contenga l'ammontare dei ricavi percepiti e dei costi sostenuti da coloro che non eseguono operazioni soggetta a registrazione Iva
<b>Deroga</b>	Possibile applicare una deroga «parziale» al regime di cassa, mediante l'esercizio di un'opzione, tesa a far corrispondere l'incasso e/o il pagamento alla data di registrazione delle fatture (emesse e ricevute)
<b>Decorrenza</b>	Dal 1° gennaio 2017

## Reddito imprese minori

### Reddito d'impresa con «principio di cassa»

Ricavi/altri proventi percepiti, di cui agli articoli 85 e 89 del Tuir

+

Beni in autoconsumo personale e/o familiare dell'imprenditore, di cui all'art. 57 del Tuir  
Redditi per immobili patrimonio, di cui all'art. 90 del Tuir

Plusvalenze, di cui all'art. 86 del Tuir  
Sopravvenienze attive, di cui all'art. 88 del Tuir

-

Costi sostenuti (pagati)

Minusvalenze/sopravvenienze passive, di cui all'art. 101 del Tuir

Quote ammortamento beni materiali, di cui al comma 2, dell'art. 64 e art. 102 del Tuir

Quote ammortamento beni immateriali, di cui all'art. 103 del Tuir

Canoni e maxi canone leasing, di cui all'art. 102 del Tuir

Spese per prestazioni di lavoro, di cui all'art. 95 del Tuir

Oneri di utilità sociale, di cui all'art. 100 del Tuir  
Accantonamenti Tfr, di cui all'art. 105 del Tuir

Perdite di beni strumentali e perdite su crediti, di cui all'art. 101 del Tuir

Deduzioni forfetarie (intermediari, rappresentanti, ristorazione, autotrasportatori, distributori di carburante)

=

**Reddito imponibile**



## Reddito imprese minori

### Regime di cassa «rottamazione» magazzino Agenzia delle entrate, circolare 11/E/2017

Inventario	La redazione resta obbligatoria in ossequio alle disposizioni contenute nella lettera b), comma 1, art. 9, dl 2/03/1989 n. 69, non abrogato «implicitamente» ma richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel recente documento di prassi (§ 6.3 - pagina 32)
Perdita fiscale	La perdita fiscale non può essere riportata in avanti, ai sensi del comma 3, dell'art. 8 del Tuir e viene spesata nel medesimo periodo d'imposta in cui la stessa si è concretizzata
Società di comodo	Prevista la neutralizzazione della perdita fiscale nell'ambito delle società non operative e/o in perdita sistemica

## Reddito imprese minori

Se ne parla da quando il regime è stato presentato come «novità» assoluta, ma il più grande problema riguarda la cosiddetta «**rottamazione del magazzino**». Infatti, in ossequio alle disposizioni vigenti (comma 18, art. 1 della Legge di Bilancio 2017) dispone che ***«il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 (...) è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito di esercizio precedente secondo il principio di competenza»***.

Se, a tali disposizioni, si aggiungono quelle indicate dal comma 3, dell'articolo 8 e del comma 2, dell'articolo 56 del TUIR, è **di tutta evidenza che al crearsi di una perdita nel primo esercizio di adozione del nuovo regime, la detta perdita diventa soggetta alle limitazioni appena indicate e non può essere riportata negli esercizi successivi**.

Resta necessaria la redazione dell'inventario finale in ossequio alle norme civilistiche e all'articolo 9, D.L. 2/03/1989 n. 69 .

## Reddito imprese minori

### Come si attua la gestione degli incassi e pagamenti: alternative

La nuova disciplina prevede il contribuente intende adottare per la gestione della contabilità se sceglie di restare nel regime attuale semplificato (quello di cassa) giacché, in linea generale, le disposizioni prevedono la possibilità di utilizzare gli effettivi incassi e/o pagamenti, **dovento instaurare un apposito e distinto registro, ovvero optare per la sola tenuta dei registri Iva con applicazione della “presunzione” di incasso e pagamento definito sulla base della registrazione dei documenti in base alla registrazione ai fini del detto tributo.**

Quindi, come prescritto dall’art. 18, del D.P.R. 600/1973 per il contribuente è possibile, alternativamente:

- tenere il registro incassi e pagamenti oltre a quelli richiesti ai fini Iva (comma 2),
- tenere i registri Iva con indicazione dei mancati incassi e pagamenti (comma 4)
- mediante opzione, tenere solo i registri obbligatori ai fini Iva, applicando la presunzione di incasso e pagamento (comma 5).

Se il contribuente sceglie di applicare il regime di “effettivo” incasso e pagamento deve verificare di volta in volta quando lo stesso si debba ritenere perfezionato, soprattutto in presenza di pagamenti con assegni e con bonifici; in attesa dei necessari chiarimenti sul tema, si dovrebbe poter far riferimento alle precisazioni già fornite dall’Agenzia delle entrate, in tema di incassi e pagamenti per gli esercenti arti e professioni (sul tema, risoluzioni 77/E/2007 e 138/E/2009 e circ. 38/E/2010).

## Reddito imprese minori

### Le alternative contabili per la gestione del regime di cassa

Metodo 1	Tenuta di due registri distinti (Incassi/pagamenti)
Metodo 2	Tenuta dei registri Iva con annotazione separata delle operazioni non Iva e indicazione dell'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti alla data del 31 dicembre
Metodo 3	Tenuta dei registri Iva con annotazione separata delle operazioni non Iva senza annotazioni dell'importo incassato/pagato per effetto della coincidenza tra data di registrazione del documento e data di incasso/pagamento del medesimo documento

# Quadro «RG»

## Reddito imprese minori

### IL MOMENTO RILEVANTE PER IL PRINCIPIO DI CASSA

Tipologia	Riferimento	Momento
Carta di credito e/o di debito	Risoluzione n. 77/E/2007	Rileva il momento dell'utilizzo della carta, poiché il successivo momento in cui avviene l'addebito sul c/c attiene a un rapporto interno che riguarda esclusivamente l'utilizzatore e il soggetto gestore della carta.
Assegni bancari e/o circolari	Circolare n. 38/E/2010 Risoluzione n. 138/E/2009	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute al momento della materiale ricezione dell'assegno, risultando irrilevante il momento dell'effettivo incasso.
Bonifico	Circolare n. 38/E/2010	I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata ovvero nel momento in cui la stessa risulta disponibile. Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore.
Cambiale (indicazione non fornita con la circolare 11/E/2017)	Risoluzione n. 352856/1983 Nota n. 330541/1981	Si rende necessario distinguere tra titoli non cedibili, per i quali il pagamento si ha al momento della scadenza del titolo (buon fine dell'incasso) e titoli cedibili, per i quali assume rilievo il momento della cessione o dello sconto dei titoli.
Ricevuta bancaria (indicazione non fornita con specifici documenti di prassi)	==	Per quanto riguarda i ricavi, nel caso di accredito con clausola «salvo buon fine» vale la data di pagamento del cliente presso la banca, mentre in presenza di clausola «al dopo incasso», vale la data di accredito della somma sul c/c dell'imprenditore, mentre per quanto concerne il sostenimento delle spese si deve far riferimento al momento in cui l'imprenditore paga la ricevuta bancaria.

# Dichiarazione Redditi 2018


Novità della precompilata – tempistica – nuove deduzioni e detrazioni – locazioni brevi

*Andrea Bonghi*



# Precompilata 2018

Sintesi delle novità



# Nuovi oneri e spese

- le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso;
- se comunicate in quanto l'invio è facoltativo: le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

# Il calendario 2018

<b>Modello 730 redditi 2017: il calendario</b>	
<b>Termini di presentazione del modello 730/2018</b>	
Al sostituto d'imposta	Entro il 9 luglio 2018
Presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate da parte del contribuente	Entro il 23 luglio 2018
Presentazione al CAF o all'intermediario abilitato	Entro il 23 luglio 2018
<b>Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate</b>	
Modelli 730/2018 elaborati entro il 22 giugno 2018	Entro il 29 giugno 2018
Modelli 730/2018 elaborati dal 23 giugno al 30 giugno 2018	Entro il 9 luglio 2018
Modelli 730/2018 elaborati dal 1 luglio al 23 luglio 2018	Entro il 23 luglio 2018

# Nuove deduzioni e detrazioni Irpef

Esame fattispecie

*R*

# Alimenti a fini medici speciali

Alimenti detraibili	Prodotti compresi nella sezione A1 del Registro nazionale di cui al dm 8/6/2001 ministero sanità
Misura della detrazione Irpef	19% del costo di acquisto con franchigia di euro 129,11 su base annua (spese sanitarie)
Periodi d'imposta	Spese sostenute nel 2017 e nel 2018
Esclusioni	Prodotti lista A1 destinati ai lattanti
Documentazione necessaria	Scontrino, fattura, ricevuta fiscale o altro equipollente che identifica il prodotto (prescrizione medica)



# Alimenti a fini medici speciali

L'agevolazione non compete, invece, con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di:

- prodotti destinati ai lattanti;
  - alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
- R*
- Documentazione necessaria: scontrino, fattura, ricevuta fiscale o altro equipollente purchè identifichi il prodotto


## Detrazione per studenti fuori sede

- Eliminato il requisito della “**Provincia diversa**” consentendo in tal modo agli studenti di poter fruire dell’agevolazione ancorché il Comune di residenza e il Comune di ubicazione dell’Università frequentata dallo studente rientrano nell’ambito territoriale della stessa Provincia,
- sempre 100 km di distanza, ma 50 km per comuni montani e disagiati.

# Spese di istruzione - novità

La detrazione Irpef per le spese di istruzione sostenute nel 2017 (codice 12 righe RP8-RP13) compete su una spesa totale di **euro 717**;

In precedenza la detrazione spettava su euro **564**;




# Premi di risultato e welfare aziendale

Innalzato **da 2.000 euro a 3.000 euro** il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata.

Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;

# Le locazioni brevi e la tassa AIRBNB

Collocazione nel modello Redditi – il  
nuovo quadro LC



# Locazioni brevi- definizione

per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di **immobili ad uso abitativo** di durata non superiore a **30 giorni**, stipulati da **persone fisiche** al di fuori **dell'esercizio di attività di impresa**, ai quali sono equiparati i contratti di **sublocazione** e i contratti di **concessione in godimento** dell'immobile stipulati dal comodatario, aventi medesima durata.

# Locazioni brevi - servizi aggiuntivi

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, servizi espressamente indicati dall'articolo 4; tali servizi sono ritenuti strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo e, pertanto, non idonei ad escludere i contratti che li contemplano dalla applicazione della cedolare secca e dall'assoggettamento del canone a ritenuta, nonché dall'obbligo di fornire i relativi dati all'Agenzia delle entrate.



# locazioni brevi - servizi preponderanti

La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast occasionale.



# Locazioni brevi - cedolare secca 21%

Il comma 2 dell'art. 4 in esame dispone che:

*“a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione”.*




# Gli adempimenti degli intermediari

**a partire dal 1° giugno 2017:**

- 1) se intervengono nella stipula dei contratti,** devono comunicare i dati ad essi relativi, individuati con il Provvedimento, e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate;
- 2) se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi,** devono operare una ritenuta nella misura del 21 per cento e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi;

## **Intervento nella stipula del contratto: definizione**

Sono tenuti alla trasmissione dei dati non tutti gli intermediari che favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di abitazione, ma soltanto coloro che, oltre a tale attività, forniscono un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell'accordo.



## Intervento nel pagamento: definizione

l'obbligo di operare la ritenuta in tutte le ipotesi in cui l'intermediario intervenga nella fase in cui è assolta l'obbligazione pecuniaria prevista dal contratto, partecipando alla operazione di pagamento del corrispettivo da parte del conduttore e/o alla riscossione da parte del locatore;

NB: pagamento con assegno intestato al locatore

# Importo da assoggettare a ritenuta

## *Esempio 1*

Canone di locazione  
euro 1.000

Spese per pulizia non  
comprese nel canone  
euro 100

Ritenuta euro 210  
(1.000 x 21%)

## *Esempio 2*

Canone di locazione  
(comprensivo del  
servizio di pulizia) euro  
1.100

Ritenuta euro 231  
(1.100 x 21%)

## Adempimenti per intermediari immobiliari e portali online

All'atto dell'incasso del canone o del corrispettivo per conto dei clienti	Operare una ritenuta del 21% a titolo di imposta o di acconto;
Entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso	Procedere in qualità di sostituti d'imposta al versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente
Entro il 28 febbraio dell'anno successivo	Predisporre e consegnare la certificazione delle ritenute effettuate
Entro il 31 luglio dell'anno successivo	Procedere all'invio del modello annuale dei sostituti d'imposta
Altri obblighi	I suddetti soggetti sono responsabili anche del pagamento dell'imposta di soggiorno
In caso di operatori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia	Procedere alla nomina di un rappresentante fiscale per effettuare gli adempimenti di cui sopra

# Locazioni brevi e Redditi 2018

**1. Cedolare secca:** a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni (Quadro RL);

**2. Locazioni brevi:** a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore;

# Sublocazione breve: quadro RL

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	1	,00	2	,00
		3		5	,00
		4	,00	5	,00

Cedolare secca

spese = no



# R

# Il nuovo quadro LC

<b>QUADRO LC</b> <b>CEDOLARE SECCA</b> <b>SULLE LOCAZIONI</b>		Totale imposta cedolare secca		Imposta su redditi diversi (21%)		Totale imposta complessiva		Ritenute CU locazioni brevi		Differenza		Eccedenza dichiarazione precedente						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00					
Determinazione della cedolare secca		Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018																
LC1	Eccedenza compensata Mod. F24	7	,00	Acconti versati	8	,00	Acconti sospesi	9	,00	trattenuta dal sostituto	10	,00	rimborsata da 730/2018 o da REDDITI 2018	11	,00	credito compensato F24	12	,00
	Imposta a debito	13	,00	Imposta a credito	14	,00												
LC2	Acconto cedolare secca 2018 Primo acconto	1	,00	Secondo o unico acconto		2	,00											



## Istruzioni al quadro LC

**Rigo LC1** Il rigo è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca e dell'imposta sostitutiva al 21 per cento dovuta sui contratti di locazione breve (inferiori a 30 giorni).

## Istruzioni al quadro LC

**Colonna 1:** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta indicato nella colonna 3 del rigo RB11;

**Colonna 2 (Imposta su redditi diversi):** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota pari al 21 per cento dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo RL10 (Fascicolo 2) per tutti i moduli nel caso in cui sia barrata la casella 3 "cedolare secca" del medesimo rigo.

# Le ritenute degli intermediari

**Colonna 4 (Ritenute da CU per locazioni brevi):** indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro RB e RL per il quale non è barrata la relativa casella “2018” del punto 4.

Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali non è barrata la relativa casella “2018”) indicare la somma delle ritenute.

# Altre novità

*R*

## Quadro DI – dichiarazione integrativa

È stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza.

Da quest'anno, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata;

# Quadro RX – utilizzo crediti 2017 in compensazione

**ATTENZIONE:** a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 50/2017, l'obbligo di apporre il visto di conformità scatta in caso di utilizzo in compensazione di crediti di importo superiore a  
**€ 5.000.**

A tal fine il professionista abilitato deve riportare il proprio codice fiscale ed apporre la propria firma nello specifico riquadro “**Visto di conformità**” del Frontespizio.

## Quadro RL – altri redditi

NOVITA': i redditi di capitale derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 che, ai sensi del DM 26.5.2017, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14% (anziché del 49,72%).

Soggetti con partecipazioni qualificate in soggetti IRES, non detenute nell'esercizio d'impresa.

*Arrivederci al prossimo incontro*

*Videofisco del 9 maggio 2018*

## **Dichiarazioni dei redditi (pt 2<sup>a</sup>): Redditi Società di persone e Redditi Società di capitali**

A large, white, stylized letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the bottom left corner of the slide.